

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE

(Art. 9, c. 6, Legge 84/94 e ss.mm.ii.)

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 11 del 16/12/2024

TITOLO I COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Di Sicilia Orientale, in conformità all'articolo 9, comma 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii..

Nel prosieguo la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii. è indicata come "**la legge**".

Art. 2

Composizione del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge, è composto:

1. dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, che lo presiede;
2. da un Componente designato dalla Regione Siciliana;
3. da un Componente designato dal Sindaco del Comune di Augusta;
4. da un Componente designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Catania;
5. da un Rappresentante designato dal Sindaco di Siracusa, con diritto di voto per le materie di competenza del porto di Siracusa;
6. dal Direttore Marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;
7. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Augusta, designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;

8. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Catania, designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;
9. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Siracusa designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;
10. da un Rappresentante dell'Autorità Marittima di Pozzallo designato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con diritto di voto nelle materie di competenza;

C

Art. 3

Presidenza

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è presidente del Comitato di Gestione, con poteri di iniziativa, direzione e coordinamento delle attività collegiali ed è collaborato dal Segretario Generale che cura l'istruttoria degli atti di competenza dello stesso e del Comitato di Gestione.

Il Presidente:

- a. convoca il Comitato;
- b. stabilisce l'ordine del giorno;
- c. accerta la sussistenza del numero legale;
- d. dichiara aperta la riunione;
- e. pone in votazione le proposte di deliberazione, dichiarandone l'esito, coadiuvato dal Segretario Generale;
- f. provvede a sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 4

Funzioni del Comitato di Gestione

1. Attribuzioni di legge.

Il comitato di Gestione si esprime sulle materie indicate all'art. 9 comma 5 della L. 84/94.

In particolare, con riguardo alle materie di cui all'articolo 9, comma 5, lettere f), g) ed h) della legge il Comitato di Gestione esprime il proprio parere avvalendosi del percorso istruttorio posto in essere dagli uffici dell'Ente.

Il provvedimento finale è adottato dal Presidente quale espressione *ex lege* della volontà dell'amministrazione concedente, acquisito il parere del Comitato di Gestione, sulla base degli esiti di tutta l'istruttoria svolta.

- 2. Ulteriori attribuzioni facoltative:** il Presidente può, altresì, richiedere al Comitato di Gestione di esprimere parere non vincolante su ogni ulteriore argomento, materia o provvedimento in cui ravvisi sussistano ragioni di opportunità. I pareri facoltativi espressi dal Comitato sono trascritti nel verbale della seduta, e richiamati nel conseguente provvedimento presidenziale che ne darà atto indicando "sentito il Comitato di Gestione che sul punto si è espresso come da verbale".
- 3.** Le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 1 sono adottate su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale.
- 4.** Nel caso di pareri obbligatori ma non vincolanti, il Presidente può discostarsi dandone adeguata motivazione nel provvedimento decisionale.
- 5.** Le deliberazioni assunte sono pubblicate sul sito dell'AdSP, in attuazione delle previsioni della normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m. e i.).
- 6.** I componenti del Comitato di Gestione, sulla base della norma vigente, hanno diritto al voto nei limiti di quanto indicato nella tabella a) allegata.

Art. 5

Segreteria del Comitato di Gestione

- 1.** I lavori istruttori del Comitato di Gestione sono svolti dal Segretario Generale. Nelle sedute di Comitato il Segretario Generale può farsi collaborare di uno o più dipendenti della Segreteria, verso i quali si applicano le medesime regole applicate ai componenti del Comitato.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. c), della legge 84/94 e ss.mm.ii., con riguardo all'istruttoria degli atti di competenza del Comitato di Gestione, il Segretario Generale si avvale del lavoro degli Uffici competenti. Gli atti predisposti da quest'ultimi, devono essere trasmessi alla Segreteria del Comitato di Gestione non oltre il termine di volta in volta disposto dal Segretario Generale. La Segreteria del Comitato provvede alla raccolta ed alla verifica della correttezza formale della documentazione che è trasmessa nel rispetto dei termini di cui all'art. 13, I comma, del presente Regolamento. I diversi procedimenti da sottoporre al parere del Comitato di Revisione devono

essere accompagnati da una relazione del Responsabile del Procedimento, contenente la proposta conclusiva.

2. Gli atti formali del Comitato sono:

- il verbale della seduta;
- la raccolta delle deliberazioni (Delibere e Pareri)

3. Le sedute possono essere registrate ai soli fini della redazione del verbale; le registrazioni sono conservate dalla segreteria per sei mesi e rese disponibili su richiesta ai soli componenti del Comitato.

4. Il Segretario Generale predisporre tempestivamente le delibere adottate dal Comitato, conformemente a quanto deciso. Le delibere sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

5. La Segreteria, entro tre giorni dalla riunione collegiale, comunica agli Uffici competenti le determinazioni adottate in sede di Comitato per le azioni discendenti.

Art. 6

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Alle riunioni del Comitato di Gestione assiste il Collegio dei revisori dei conti con almeno uno dei suoi componenti.
2. Previa autorizzazione del Presidente i componenti hanno facoltà di farsi assistere da un esperto esterno a titolo gratuito nei casi ritenuti necessari.

Art. 7

Approvazione ed esecutività delle delibere e delle altre risoluzioni

1. Le delibere del Comitato non sottoposte ad approvazione, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 84/94 e s.m.i., sono immediatamente esecutive, dopo la apposizione del numero e la pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente, è facoltà del Comitato di differire motivatamente la data di esecutività.
2. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza relativa dei presenti votanti, in caso di parità dei voti espressi il voto del Presidente prevale.

Art. 8

Natura riservata delle riunioni

1. Le riunioni del Comitato di Gestione, l'andamento della discussione e la documentazione istruttoria hanno natura riservata.
2. Al termine di ogni seduta il Presidente ha facoltà di redigere un comunicato relativo all'esito dei lavori e diramarlo agli organi di informazione.
3. Agli atti amministrativi del comitato di gestione si applicano le disposizioni generali in materia di accesso agli atti amministrativi e quanto disciplinato dal Piano triennale della trasparenza adottato dall'AdSP.
4. Tranne che per i componenti del Comitato, l'accesso agli atti endo-procedimentali è differito all'adempimento di pubblicazione dell'atto finale del procedimento oggetto della delibera.
5. Fatti salvi gli obblighi di legge, in materia di trasparenza delle delibere e dei provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale, gli argomenti discussi in seno al Comitato di Gestione sono classificati riservati e sussiste in capo a tutti i partecipanti alla riunione del Comitato, compresi gli addetti ai lavori, il divieto di divulgazione.
6. I documenti di cui hanno conoscenza i componenti e partecipanti al Comitato per ragioni d'ufficio, non possono essere divulgati. Quest'ultimi devono adottare tutte le cautele e le misure necessarie e opportune al fine di mantenere riservate le informazioni assunte durante l'espletamento dell'incarico, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse. E' fatto obbligo in capo ai partecipanti alle riunioni di Comitato di non utilizzare, trasferire, riprodurre e copiare le informazioni ricevute nella circostanza, senza lo specifico consenso scritto da parte del Presidente dell'AdSP.
7. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da persone anche esterne all'AdSP in quei casi ritenuti necessari, previa comunicazione ai membri del Comitato stesso.

Art. 9

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale, come per legge, cura l'istruttoria degli atti del Comitato di Gestione e in caso di impedimento lo stesso può delegare, per la singola seduta, un Dirigente in servizio presso l'AdSP.

In seno alle sedute del Comitato il Segretario Generale svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e certificativa al Presidente ed agli Organi dell'Ente, anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

TITOLO II DEI RAPPRESENTANTI E DEI REVISORI

Art. 10 Rappresentanti

All'apertura della sessione, alla quale intervengono rappresentanti di nuova nomina o designazione, il Presidente rende noto il nome di questi membri ed il Comitato di Gestione ne prende atto.

Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti

Assiste alla riunione del Comitato di Gestione almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 11, l. e) Legge 84/94).

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assicura la presenza nei termini di legge dandone comunicazione alla segreteria almeno 24 ore prima.

TITOLO III DELLE RIUNIONI, DELLE CONVOCAZIONI E DELLE RELAZIONI

Art. 12 Riunioni

1. Il Comitato si riunisce, presso la sede legale della AdSP. Resta salva la facoltà del Presidente di convocare le riunioni presso l'Ufficio territoriale o presso gli Uffici Decentrati amministrativi del Sistema per ragioni di opportunità. Sono considerati presenti anche i componenti a distanza purché con sistemi di telecomunicazione che consentono l'identificazione e la partecipazione in tempo reale degli argomenti. Le riunioni possono svolgersi in presenza, anche in modalità mista.
2. Il Comitato di Gestione si riunisce, di norma, ogni due mesi e, comunque, in via straordinaria, ogni

qual volta sia convocato dal Presidente, per sua iniziativa o su domanda di almeno un terzo dei componenti (art. 9, comma 6, Legge 84/94). Per la validità delle sue sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei Componenti. In casi di particolare complessità il Presidente può eventualmente far precedere la convocazione del Comitato di Gestione da un' riunione preparatoria.

3. I componenti del Comitato sono assoggettati alle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, ancorché potenziale, avuto riguardo all'oggetto della singola trattazione e/o deliberazione. Fermo restando il preciso dovere in capo a ciascun componente di comunicare prima dell'inizio della trattazione dell'argomento il verificarsi di casi di conflitto di interessi che lo riguardano, resta impregiudicata la facoltà del Presidente o di altri membri di segnalare al Comitato circostanze che anche potenzialmente concretizzino casi di conflitto di interessi in capo ad altri componenti. In tali casi, forniti dal diretto interessato i chiarimenti del caso, ove permanessero dubbi tali da poter generare rischi per la validità delle decisioni del Comitato, il Presidente invita il componente in ipotesi di conflitto ad astenersi cautelativamente dalla trattazione dell'argomento.

Nei casi di conflitto dichiarato e/o di potenziale conflitto emerso, il componente si astiene dalla attività di discussione e di voto, allontanandosi dalla riunione durante la trattazione dell'argomento. In tali casi, il Segretario Generale registra la assenza del componente per l'argomento in parola, segnando l'orario di uscita e di rientro dello stesso, ed accertando che egli non prenda parte alla discussione ed alla votazione.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le singole deliberazioni, invece, sono assunte a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art.9 comma 6 della Legge, aventi diritto di voto sullo specifico argomento.
5. I componenti del Comitato impediti a prendere parte ad una riunione devono informare preventivamente la Segreteria di Direzione, almeno 24 ore prima della data stabilita, fatti esclusi i casi di forza maggiore.

Art. 13

Convocazioni

1. La convocazione del Comitato, decisa dal Presidente, è predisposta dalla Segreteria e la riunione si svolge in un'unica seduta. L'avviso contiene la data, l'ora ed il luogo della convocazione e riporta

l'ordine del giorno. La comunicazione è notificata a mezzo PEC/Mail a ciascun componente del Comitato di gestione e a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno sette giorni prima della seduta.

2. Nei casi ritenuti urgenti dal Presidente, gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti da trattare. Il carattere di urgenza viene motivato dal Presidente nell'atto di convocazione. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data di ricevimento dell'avviso di consegna della comunicazione da parte dell'AdSP. L'ordine del giorno con la cronologica, l'indicazione degli argomenti da trattare può essere recapitato anche successivamente all'avviso di convocazione urgente.
4. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimità dei componenti presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di un argomento non inserito nell'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento è dato atto nel verbale della seduta.
5. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono decisi dal Presidente o anche su proposta scritta da almeno un componente del Comitato, se accolta dallo stesso, nell'ambito delle attribuzioni indicate dal comma 5 dell'articolo 9 della Legge.
6. La documentazione relativa agli argomenti presenti nell'ordine del giorno è resa disponibile sul sito dell'AdSP nella sezione "Area riservata".

Art. 14 **Documentazione**

1. Al fine di incentivare la dematerializzazione dei documenti cartacei e favorire il contenimento dei costi, la documentazione relativa agli argomenti riportati nell'ordine del giorno è fornita in modalità digitale almeno 7 giorni prima la data della riunione.
2. Una copia originale cartacea degli atti è disponibile presso la Segreteria, per eventuale consultazione e resta custodita negli archivi dell'Ente.
3. Nei giorni antecedenti alle riunioni del Comitato, e solo relativamente alle materie in trattazione nel Comitato stesso, i membri possono avanzare al Segretario Generale specifiche istanze di chiarimento relativi ai temi inseriti nell'ordine del giorno di seduta.

DELL'ORDINE E DELLE PROCEDURE

Art. 15

Modalità della discussione

1. Il Comitato di Gestione è chiamato a esprimersi, nelle forme di legge, sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno. Il Presidente, o il Segretario Generale, procede ad esporre la materia oggetto del confronto collegiale per la quale l'Organo ha competenza ad esprimersi. L'ordine seguito è quello prestabilito nell'avviso di convocazione. E' fatta salva la facoltà del Presidente di disporre l'eventuale variazione dell'ordine del giorno, anche su richiesta di un componente.
2. Al termine della relazione e della eventuale discussione il Presidente pone ai voti lo schema di delibera.

Art. 16

Sospensione

Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta e per ragioni di opportunità di rinviarla. In tali circostanze, sussistendone le ragioni il Comitato è riconvocato nei termini e nelle forme previste.

Art. 17

Interventi

1. Ogni membro, per intervenire, deve ottenere facoltà dal Presidente ed il suo intervento ha una durata massima di quindici minuti, salvo diversa decisione della maggioranza.
2. Il Presidente concede facoltà di intervenire secondo l'ordine delle domande.
3. Ogni membro del Comitato può, esaurito l'esame dei punti all'o.d.g., richiamare l'attenzione su quanto stima conveniente nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale. Quando tale richiamo sia però di natura tale da provocare una votazione, la trattazione dello stesso è normalmente rimessa ad una seduta successiva, salvo diverso avviso della maggioranza.

DELLE DELIBERE E DELLE VOTAZIONI

Art. 18 Metodo di votazione

- 1 Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ma il Presidente può altresì disporre che le stesse avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, all'inizio della votazione, almeno uno dei presenti. Non è ammesso lo scrutinio segreto.
- 2 Prima della votazione ogni rappresentante ha facoltà di fare dichiarazioni di voto e di esporre brevemente i motivi della sua determinazione ed ha diritto di far mettere a verbale il suo intervento.
- 3 In caso di intenzione di voto contrario o di astensione ogni rappresentante ha l'obbligo di motivare la propria determinazione con trascrizione della stessa a verbale.
- 4 La votazione avviene dapprima sugli eventuali emendamenti e successivamente sull'intero schema del provvedimento proposto.
- 5 Il Presidente proclama l'esito della votazione che viene annotato a verbale.
- 6 La revoca o modifica di precedenti delibere deve essere espressamente dichiarata.
- 7 Le delibere assunte, fatta eccezione per quelle sottoposte all'approvazione degli organi vigilanti di cui al successivo art. 20, diventano immediatamente esecutive con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.
- 8 Il numero legale è quello indicato nella tabella di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 19 Competenza Organi vigilanti

1. Ferme restando le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti previste dall'art. 11 L. 84/94, sono sottoposte ad approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti le delibere relative:
 - a) All'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del loro conto consuntivo;
 - b) Alla determinazione dell'organico della Segreteria Tecnico Operativa.

2. La vigilanza sulle delibere di cui alle lettere a) è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP predisposto dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 9, n.5, l. d, Legge 84/94).
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'AdSP è soggetto al controllo della Corte dei Conti (art. 6, n. 9, Legge 84/94). Ai fini dell'esecutività delle suddette delibere si richiamano le modalità previste dall'art. 12, n. 4, Legge 84/94.

TITOLO VI DELLE PROPOSTE ED INTERPELLANZE

Art. 20 Proposte ed interpellanze

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Comitato di Gestione spetta al Presidente.
2. Ogni rappresentante che intenda muovere interpellanza ne consegna al Presidente domanda generalmente scritta, indicando sommariamente l'oggetto.
3. Il Presidente può rispondere subito o nelle sedute successive.

TITOLO VII DELLE PUBBLICAZIONI

Art. 21 Processo verbale e registrazione delle riunioni

1. Il verbale delle sedute viene redatto in forma sintetica. Esso deve descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si svolge l'adunanza, dando atto dei presenti nonché degli interventi esclusivamente per sommi capi. Nel processo verbale deve altresì essere riportato il contenuto dei provvedimenti adottati, anche mediante allegazione dei medesimi.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale e controfirmato dal Presidente.

3. I verbali della seduta vengono trasmessi a mezzo email e/o posta certificata ai membri del Comitato e si intenderanno approvati dagli stessi, qualora entro 10 giorni dalla ricezione non vengano sollevate all'ufficio osservazioni e/o richieste di integrazioni.
4. Nel caso in cui un componente intenda introdurre rettifiche, deve essere avanzata formale richiesta e su di essa si pronuncia il Comitato stesso nella prima seduta utile, rinviando a tale circostanza la approvazione del verbale.

Art. 22

Gettoni di presenza

1. I gettoni di presenza assegnati ai componenti del Comitato di Gestione, vengono determinati dal Comitato stesso (art. 7, comma 2, Legge 84/94), entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Ogni adunanza si considera unica e continuativa anche se ripartita fra più sedute nella stessa giornata. I gettoni di presenza saranno pagati al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ha diritto al gettone di presenza ciascun membro che nella seduta abbia partecipato alla votazione di almeno un punto all'ordine del giorno previsto.

Il Presidente
Francesco Di Sarcina

Tabella A – Componenti aventi diritto al voto per singoli argomenti



Argomenti	Direttore Marittimo Sicilia Orientale	Rappresentante A.M. Augusta	Rappresentante A.M. Catania	Rappresentante A.M. Siracusa	Rappresentante A.M. Pozzallo	Designati Regione, comune di Augusta e città Metropolitana di Catania	Rappresentante Comune di Siracusa	numero aventi diritto al voto compreso il Presidente
a1) Adozione DPSS	X					X	X	6
a2) Adozione/approvazione PRP Augusta (Core port)		X				X		5
a3) Adozione/approvazione PRP Catania			X			X		5
a4) Adozione/approvazione PRP Siracusa				X		X	X	6
a5) Adozione/approvazione PRP Pozzallo					X	X		5
b) Approvazione POT	X					X	X	6
c) Approvazione Bilancio di previsione, note di variazione e conto consuntivo						X	X	5
d) approvazione regolamento di Amministrazione e Contabilità						X		4
e) Approvazione Relazione annuale	X					X	X	6
f1) Pareri di cui art.8 c.3 lettere f), m), n), q) e art.6-bis, lettera c-bis della L. 84/94 (porto di Augusta)		X				X		5
f2) Pareri di cui art.8 c.3 lettere f), m), n), q) e art.6-bis, lettera c-bis della L. 84/94 (porto di Catania)			X			X		5
f3) Pareri di cui art.8 c.3 lettere f), m), n), q) e art.6-bis, lettera c-bis della L. 84/94 (porto di Siracusa)				X		X	X	6
f4) Pareri di cui art.8 c.3 lettere f), m), n), q) e art.6-bis, lettera c-bis della L. 84/94 (porto di Pozzallo)					X	X		5
g1) Delibere in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art.6 c.10 - art.16 c.4 - art.18 cc.1,3 - L.84/94 (Porto di Augusta)		X				X		5
g2) Delibere in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art.6 c.10 - art.16 c.4 - art.18 cc.1,3 - L.84/94 (Porto di Catania)			X			X		5
g3) Delibere in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art.6 c.10 - art.16 c.4 - art.18 cc.1,3 - L.84/94 (Porto di Siracusa)				X		X	X	6
g4) Delibere in ordine ad autorizzazioni e concessioni di cui art.6 c.10 - art.16 c.4 - art.18 cc.1,3 - L.84/94 (Porto di Pozzallo)					X	X		5
i) Delibera sulla dotazione organica						X	X	5
l) Delibera recepimento accordi contrattuali relativi al personale e strumenti di valutazione trasparenza e buon andamento gestione						X	X	5
m) Delibera nomina/rimozione Segretario Generale						X	X	5
m-bis) Delibera Piano Organ. del porto	X					X	X	6